REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA **REGIONALE**

DI **LOMBARDIA** SEZIONE **21**

riunita con l'intervento dei Signori:

☒	**D'AGOSTINO**	**CLAUDIO**	**Presidente e Relatore**
☐	**BRAGHO**	**GIANLUCA**	**Giudice**
☐	**COLAVOLPE**	**RENATO**	**Giudice**
☐			
☐			
☐			
☐			

ha emesso la seguente

SENTENZA

sull'appello n. 3250/2017
depositato il 08/06/2017

avverso la pronuncia sentenza n. 9060/2016 Sez:24 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di MILANO
contro:
AG. ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE II DI MILANO

proposto dall'appellante:

difeso da:
LA CROCE GIOVANNI
E/O FALCONE E/O AMENTA E/O GENZINI E/O SURACE
VIA VITTOR PISANI 8 A 20124 MILANO MI

Atti impugnati:
S/RIF.IST.RIMB. IRPEF-ADD.REG. 2013
S/RIF.IST.RIMB. IRPEF-ADD.COM. 2013
S/RIF.IST.RIMB. IRPEF-ALTRO 2013

SEZIONE
N° 21

REG.GENERALE
N° 3250/2017

UDIENZA DEL
26/02/2018 ore 09:30

N°
886/2018

PRONUNCIATA IL:
26/02/18

DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL
01/03/18
Il Segretario
Raffaele Polise

RGA 3250/2017

MOTIVAZIONE

Con appello dell'8 giugno 2017 ha impugnato la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Milano del 24 novembre 2016 che ne aveva respinto la domanda di rimborso delle somme ritenute e versate a titolo di IRPEF per l'anno 2013 in relazione alla somma di euro 200.000,00 corrispostagli in qualità di amministratore delegato e dirigente dalla spa nell'ambito della transazione seguita all'avvenuta risoluzione del rapporto da parte della stessa senza giusto motivo, attribuzione pecuniaria pattuitasi al dichiarato scopo di ristoro dei "disagi già sostenuti ed affrontati in previsione dell'efficacia del contratto nonchè del danno di immagine professionale e perdita di *chances*" e che il contribuente aveva dedotto in giudizio andare esente da tassazione.

La Commissione di primo grado aveva disatteso la domanda di rimborso, affermando che le somme versate dal datore di lavoro debbono, di là dalle qualificazioni usate dalle parti, caratterizzarsi per la loro natura di ristoro della perdita di redditi assoggettabili ad imposizione, e quali sono anche da ritenersi a norma dell'articolo 6 secondo comma del DPR n. 917/1986 le attribuzioni effettuate in favore di un lavoratore autonomo e riferite alla perdita di occasioni di attività professionale: ipotesi, questa, che in aggiunta sosteneva non essersi comprovata in causa.

L'appellante in questa sede ribadisce per contro di avere subito un nocumento alla propria immagine e nelle possibilità avute di riprendere una attività di analogo livello proprio a seguito di quell'improvvisa rottura unilaterale del rapporto ad assai breve distanza dal suo inizio, mentre l'Agenzia delle entrate - Direzione provinciale II di Milano, costituitasi nel grado, chiede in via preliminare dichiararsi inammissibile l'appello, assumendo essersi verificata una mancata impugnazione della statuita assoggettabilità a tassazione del risarcimento per perdita di *chances* professionali, e comunque eccependo nel merito una mancata prova della ricorrenza di detta situazione, nonchè dell'avvenuto versamento effettivo per il titolo in discorso dell' asserita somma - mediante operata ritenuta di acconto e poi in rapporto al Modello Unico 2014 - di complessivi euro 94.328,00 qui chiesta a rimborso, e conclude quindi per il rigetto del gravame.

Ciò riferito, e ritenuta l'inconsistenza della preliminare eccezione difensiva di inammissibilità dell'appello del contribuente, perché invece inteso nel suo sviluppo argomentativo e nelle conclusioni finali a contestare proprio il fondamento dello statuito rigetto del ricorso, non risulta affatto giustificato il richiamo della antecedente Commissione ad una pretesa, consolidata giurisprudenza di legittimità secondo cui le somme versate dal datore di lavoro e di cui si discute hanno natura di risarcimento di redditi assoggettabili a tassazione.

Una tale deduzione appare in realtà il frutto di una inadeguata lettura della invocata (e non meglio precisata) giurisprudenza di legittimità, che, ben diversamente, in sue ricorrenti pronunce rimarca l'esigenza per il giudice di una precisa distinzione in ordine alle indennità che il prestatore d'opera percepisca in occasione della cessazione del rapporto, evidenziando così che il tenore della disposizione normativa in inizio citatasi, per cui "le indennità conseguite...a titolo di risarcimento di danni consistenti nella perdita di redditi...costituiscono redditi della stessa categoria di quelli...perduti", comporta che le somme medesime costituiscano reddito imponibile nei soli limiti in cui abbiano la funzione di reintegrare un danno concretatosi nella mancata percezione di redditi (sentt. 9893/1997, 12241/2000, 12798/ 2002, 18369/2005,19356/2008, 10972/2009).

In particolare converrà rammentare come la sentenza n. 1097/2009 abbia così censurato una decisione che aveva affermato con assolutezza la tassabilità del ristoro del danno conseguente ad anticipata cessazione del rapporto di lavoro senza considerare, in una corretta interpretazione dell'articolo 6 del DPR citato, se il risarcimento convenuto in via transattiva fosse sostituivo della mancata percezione di redditi, potendosi soltanto in ipotesi di positiva risposta affermare la tassazione dell'importo relativo e, a differenza, dovendosi escludere l'imponibilità della somma riscossa che alla luce del contenuto dell'accordo andava a ristorare il danno all'immagine, nonchè in quel caso altresì il danno biologico subito dal professionista a causa del licenziamento anticipato.

Di certo, poi, nell'ambito di un processo di rimborso, rimane onere del contribuente dimostrare che l'indennità riscossa si riferisce in tutto o in parte a componenti di puro risarcimento, ovvero aventi funzione riparatoria di una insorta, più generale condizione di detrimento, ed esenti allora da tassazione.

Questo requisito comunque nel caso di specie era sussistente.

Risulta infatti, per un verso, come al contribuente fosse pervenuta alcuni mesi prima dell'inopinata conclusione del suo rapporto con la spa un' offerta di carattere dirigenziale da parte di una grande azienda del settore, mentre successivamente gli era risultato impossibile reperire una nuova occupazione di paragonabile livello, dovendo infine ripiegare su di una soluzione lavorativa assai meno favorevole.

E non è d'altronde arbitrario postulare che, non potendo il verosimilmente sottacere in quella ricerca il licenziamento subito dopo la breve esperienza presso la società e proprio perché in una veste ben qualificata - una possibile sorta di credenziale ai fini di successivi rapporti -, l'accaduto aveva in certa misura menomato la percezione all'esterno di detta condizione, riflettendosi negativamente nella ricerca di una nuova occupazione adeguata al recente passato.

E, rammentato che il tenore della transazione era in punto di concludenza assoluta, enunciando una duplicità di risarcimento, l'uno di euro 470.000,00 e l'altro di euro 200.000,00 quale- si torna a rimarcare - connesso ai titoli trascritti in precedenza e appena considerati, non ha ragion d'essere alcun dubbio sulla pertinenza e veridicità di tali univoche motivazioni.

Né rileva che la transazione avesse previsto anche per essa l'imposizione fiscale, essendo interesse della società cautelarsi verso l'Amministrazione finanziaria effettuando la ritenuta d'acconto; né parimenti interessa che il prestatore avesse in ciò consentito, non costituendo tale consenso, e per di più espresso nei confronti esclusivi della controparte (privata), impedimento ad una adeguata disamina successiva sulla sua legittimità nei confronti all'Amministrazione finanziaria.

Accertatosi dunque, in linea di diritto, il fondamento dell'istanza di rimborso, viene in rilevanza il profilo del rapporto attinente alla sua dimensione quantitativa, circa la quale l'Agenzia riversa interamente l'onere probatorio sul contribuente, quasi che a circa cinque anni dagli adempimenti all'epoca dovuti, e a non lontana scadenza dei termini per l'accertamento inerente, essa non fosse ancora in grado di eventualmente confutare il versamento della ritenuta d'acconto e dei versamenti susseguitisi in rapporto al Modello UNICO 2014.

Un tale comportamento, deliberatamente agnostico, che si oppone dall'Ufficio già in sè non sarebbe idoneo a contrastare la domanda del contribuente, non essendo rispettoso

del principio cui pure quello è tenuto di leale collaborazione nell' acclarare i fatti storici di causa, nonché nell' interesse istituzionale ad una corretta applicazione della legge; di fatto, comunque e per di più, la documentazione da ultimo prodottasi dall'interessato consente di riscontrare gli elementi storici implicati e la fondatezza delle ragioni restitutorie fatte valere in causa.

In primo luogo il contribuente risulta così avere versato, giusta il modello di pagamento in via telematica (servizio telematico Entratel), il complessivo importo di euro 199.505,60 per IRPEF e accessori relativi con l' avvenuta inclusione della base imponibile di euro 200.000,00, mentre il debito ricalcolo, con l'esclusione cioè stabilitasi della somma appena detta, comportava e comporta un minor debito pari ad euro 142.107,00 con una eccedenza differenziale di euro 54.320,00 quale dunque versatasi direttamente dal contribuente.

Più specificamente, indicando le singole poste, risultano versati per IRPEF euro 163.108,00, per l'addizionale regionale euro 12.512,00, per l'addizionale comunale euro 5.677,00 e per il contributo di solidarietà euro 15.138,00, a fronte dei rispettivi minori importi in realtà dovuti, nello stesso ordine, di euro 119.688,00, 9.156,00, 4.125,00 e 9.138,00, e poi sottraendo dalla prima serie di valori la seconda si accerta qui un credito di rimborso di euro complessivi 54.320,00, cui va aggiunto l'importo della ritenuta d'acconto del 20% operata dalla spa sulla somma di euro 200.000,00, giusta la certificazione emessa dalla società il 28 maggio 2013, e che da ultimo prodotta in causa non v'è motivo di disattendere, di modo che la statuizione conclusiva di questa Commissione verrà emessa in conformità a tali consideratesi risultanze processuali.

Trattasi peraltro, e non sarà superfluo rimarcarlo, di dati tutti che erano pertanto in sicuro possesso dell'Ufficio.

All'accoglimento del gravame del contribuente consegue la condanna dell'Amministrazione finanziaria, che è soccombente, al rimborso in suo favore delle spese del presente grado di giudizio, liquidate in euro 5.200,00.

P Q M

RGA 3250/2017

La Commissione tributaria regionale di Milano in riforma della sentenza impugnata condanna l'Agenzia appellata a rimborsare al Fravia euro 54.320,00 oltre all'importo della ritenuta d'acconto operata sulla somma di euro 200.000,00 di cui sopra ed al pagamento delle spese processuali, liquidate in euro 5.200,00

Così deciso in Milano, in camera di consiglio, il 26 febbraio 2018.

Il Presidente est.

(dr. C. d'AGOSTINO)